



**Nota sul parere della Corte e dei Conti, sezione Lombardia n. 602/2011/PAR del 15/11/2011 relativo al termine per le dismissioni societarie dei Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti.**

Il 15 novembre 2011 la Corte dei conti Lombardia ha espresso un rilevante parere, con atto n. 602/2011/PAR, inerente il termine per le dismissioni societarie nei Comuni con popolazione compresa fra 30.000 e 50.000 abitanti che, si ricorda, ai sensi dell'articolo 14 comma 32 del dl 78/2010 ss.mm.ii., possono detenere una sola società.

I magistrati contabili, a seguito di un'approfondita ricostruzione delle norme succedutesi nel tempo, che, per i Comuni fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, il termine per porre in liquidazione le società in cui si detengono partecipazioni non più consentite non sia quello del 31.12.2011, ma quello del **31 dicembre 2013**.

L'apprezzabile e condivisibile intervento ermeneutico del giudice contabile rafforza tutte le perplessità già espresse dall'ANCI su una norma che sin dalla sua origine non è stata chiara (con le continue modifiche che ne hanno poi accentuato l'incertezza operativa ed applicativa), ma, soprattutto, consente ai Comuni interessati di godere di un arco temporale più congruo per riorganizzare le proprie partecipazioni. Non era infatti comprensibile la differenziazione temporale nell'applicazione dei divieti relativi alle costituzioni societarie ed alle conseguenti dismissioni che, per i Comuni fino a 30.000 abitanti, terminavano al 31.12.2012 e per quelli fra 30.000 e 50.000 secondo una lettura, a questo punto confermata eccessivamente restrittiva e non coerente, aventi termine al 31.12.2011.

Per queste ultime amministrazioni quindi, la sezione lombarda della Corte nel succitato parere, chiarisce che entro il 31.12.2013 la partecipazioni societarie già detenute vanno ridotte ad una sola, sostenendo che, rispetto alle diverse modifiche apportate all'originario comma 32 dell'articolo 14 del dl 78/2010 ss.mm.ii., le vigenza delle disposizioni va ricostruite nei seguenti termini: *Fermo quanto previsto dall'art. 3,*

commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.